



Decreto del Direttore amministrativo nr. 83 del 17/10/2024

Proponente: *Gaetano Licitra*

Dipartimento Pisa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dr. Gaetano Licitra*

Estensore: *Alessandra Grandi*

Oggetto: Programma IT-FR MARITTIMO 2021-2027 - Progetto Interreg "Compatibilità e Sostenibilità Rumore portuale - CLASTER" - 1 marzo 2024 - 28 febbraio 2027 - Affidamento incarico professionale dei servizi di Controllo di I Livello delle spese e approvazione schema di contratto. Riferimento DDG n. 57/2024 - CUP E17G23000750006

ALLEGATI N.: 3

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Verbali	sì	digitale
Schema contratto tipo e dichiarazione indipendenza	sì	digitale
Data Protection Agreement Titolare - Responsabile - CIL CLASTER	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

La Direttrice amministrativa

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttrice amministrativa dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell’art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05.08.2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con i decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che con decreto del Direttore generale n. 41 del 09.03.2017 è stata disposta la ridefinizione delle funzioni e competenze in materia di espletamento delle procedure di approvvigionamento da parte di ARPAT;

Ricordato che con il decreto del Direttore generale n. 219 del 22.12.2021 “Avocazione da parte del Direttore generale della responsabilità del Coordinamento di Area Vasta Centro e di Area Vasta Costa e disposizioni conseguenti, anche in riferimento a quanto già previsto dal decreto del Direttore generale n. 43/2020”, è stata delegata alla Direttrice amministrativa la funzione di gestione del budget di Area Vasta Costa, di sottoscrizione delle relazioni di negoziazione, dei contratti sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e dei contratti per gli acquisti di importo superiore ad € 40.000;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 192 del 08.11.2022 sono state riconfermate le deleghe attribuite alla Direttrice amministrativa con il decreto del Direttore generale n. 89/2017, compresa la stipula dei contratti d’appalto di forniture, beni, servizi e lavori di importo superiore ad € 20.000,00 (IVA esclusa) e sino alle rispettive soglie di importo comunitario per le forniture di beni, servizi e lavori;

Preso atto che con decreto del Direttore generale n. 129 del 13.06.2024 sono stati prorogati gli attuali incarichi dirigenziali fino al 31.12.2024;

Considerato che ARPAT ha tra i suoi compiti d’istituto definiti dall’art. 6 della L.R. 30 del 22 giugno 2009 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” quello della collaborazione con “altri enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.”;

Considerato che la tematica dell’inquinamento acustico è affrontata nella Legge 447/95 e s.m.i. e dai suoi decreti attuativi, dal D.Lgs. 194 del 2005 che recepisce la Direttiva 49/2002/CE e dalla Legge Regionale 1° dicembre 1998, n. 89 e s.m.i.;

Considerato altresì che nella Deliberazione GRT 06.05.2024, n. 555 “Legge regionale n. 30/2009 e s.m.i.: art. 15 - Indirizzi ARPAT 2024/2026.” Allegato A - è prevista l’attività di “Messa a punto di procedure e/o metodiche anche attraverso attività di collaborazione con enti di ricerca e di normazione, finalizzata al raggiungimento di elevati standard di qualità per le attività di controllo, nonché al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela” (riga 139 della Carta dei Servizi e delle attività di ARPAT);

Visto il Programma di Cooperazione VI-A Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 (d’ora in avanti Programma) cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), nell’ambito dell’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) della Politica di Coesione UE 2021 – 2027, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 5932 finale del 10.08.2022, come recepita con Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 1034 del 12.09.2022;

Visto il "1° Avviso per la presentazione di candidature di progetti per le priorità 1, 2, 3, 4, 5", approvato con Decreto RT n. 1782 del 20.01.2023 pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) n. 24 del 08.02.2023;

Tenuto conto che ARPAT ha ritenuto di suo interesse aderire, in qualità di partner, alla proposta progettuale dell'Università di Genova nella sua qualità di Capofila (CF), dal titolo "Compatibilità e Sostenibilità Rumore portuale - CLASTER" – di seguito Progetto CLASTER - a valere sullo strumento finanziario dell'UE FESR, all'interno del Programma, in quanto trattasi di attività volta al miglioramento del clima acustico nelle aree urbane prossime ai porti, riducendo l'impatto sonoro indotto dalle sorgenti sonore portuali a beneficio delle popolazioni residenti in tali zone e degli stakeholder (pubbliche amministrazioni, autorità portuali, lavoratori e aziende private), problematica particolarmente sentita nell'area di cooperazione transfrontaliera, dove sono molti i porti inseriti in un contesto urbano;

Vista la graduatoria dei progetti approvata dal CD e dal CdS (rif. DD RT n. 24600/2023) come recepita con decreto della Regione Toscana (Autorità di Gestione del Programma – di seguito AG) n. 27481 del 12.12.2023, come integrato dal decreto n. 437 del 9.01.2024, dove il Progetto CLASTER (Asse prioritario 3) risulta fra i progetti ammessi a finanziamento, (rif. Pubblicazione sul BURT n. 3 del 17.01.2024 e sul sito del Programma al link <https://interreg-marittimo.eu/it/iavviso>);

Ricordato che lo svolgimento del Progetto Interreg "CLASTER" rientra tra i progetti di cui era prevista la partecipazione di ARPAT alle rispettive Call per le materie di interesse dell'Agenzia, al fine di garantire continuità nell'azione di miglioramento della conoscenza sull'ambiente e dell'efficienza dei processi di tutela, così come richiamato nel Programma di attività di ARPAT per il triennio 2023-2025 (Rif. Delibera GRT n.1065 del 11.09.2023) approvato con decreto del Direttore generale n. 142 del 26.07.2023, e poi confermato all'interno del Programma di attività ARPAT per il triennio 2024-2026 (rif. Delibera GRT n. 555 del 06.05.2024) approvato con il decreto del Direttore generale n. 158 del 07.08.2024);

Considerata la Convenzione Interpartenariale per la realizzazione del Progetto "Cluster - Compatibilità e Sostenibilità Rumore portuale" – 2024-2027 - di seguito "Progetto CLASTER" di cui ARPAT è partner, che regola la gestione tecnico-amministrativa del progetto e definisce diritti e obblighi di Università di Genova nella qualità di Capofila e dei Partner di Progetto, e le rispettive responsabilità, al fine di garantire la corretta attuazione del Progetto, di cui al decreto del Direttore generale n. 57 del 15.03.2024, che ne prende atto e ne dispone la sottoscrizione;

Ricordato che il budget totale del Progetto CLASTER è di € 1.666.087,63, per il quale è previsto un Contributo pubblico FESR di € 1.332.870,10 (pari al 80%) ed un contributo di € 333.217,53 (pari al 20%) dalle Contropartite nazionali, dei costi diretti ritenuti ammissibili per lo svolgimento delle attività progettuali per 36 (trentasei) mesi, nell'arco temporale dal 01.03.2024 al 28.02.2027 (salvo eventuali e formali proroghe del Progetto), e che tale contributo viene ripartito tra i Partner, in rapporto alle attività realizzate da ciascuno di essi, secondo quanto indicato nel Progetto (€ 287.000,00 per ARPAT);

Considerato che la Regione Toscana ha istituito una procedura di estrazione casuale dei controllori a cui affidare le attività di controllo e certificazione di cui all'art. 125(4) e 125(5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 23(4) del Regolamento (UE) n. 1299/2013, per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari predisposto dal Programma di Cooperazione IT-FR Marittimo 2021-2027;

Considerato inoltre che la Regione Toscana ha approvato, con Decreto dirigenziale n. 9904 del 03.05.2024, l'avviso pubblico per la predisposizione di una Lista di controllori di primo livello per lo svolgimento delle attività di verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, pubblicata sul BURT 15.05.2024 n. 20;

Considerato, altresì, che la Regione Toscana, in quanto Autorità di Gestione del Programma di

Cooperazione Interreg VI-A ITALIA-FRANCIA Marittimo, ha approvato con decreto dirigenziale n. 15078 del 03.07.2024 la lista dei controllori di primo livello, pubblicata sul BURT 10.07.2024 n. 28, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico richiamato, senza attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito;

Preso atto del decreto Regione Toscana - Settore Attività Internazionali n. 19782 del 02.09.2024 che approva lo schema di contratto tipo del Controllore di primo livello e ne disciplina i criteri di selezione;

Considerato, infine, che in data 06.08.2024 l'Agenzia ha provveduto ad esperire la procedura di estrazione casuale di cinque controllori, generando la lista n. 1043 del 06.08.2024 (agli atti), per effettuare la selezione di un controllore per il progetto "CLASTER" di cui sopra;

Dato atto che, al fine di effettuare la valutazione comparativa degli elementi curricolari, formativi e professionali, in data 03.09.2024 è stata inviata con nota PEC la richiesta dei curricula aggiornati e dell'offerta economica per lo svolgimento dell'incarico di controllore di primo livello per le spese dell'iniziativa "CLASTER" ai cinque controllori estratti (Otello Segni nota prot. n. 69115 del 03.09.2024, Claudia Maggini nota prot. n. 69118 del 03.09.2024, Roberto De Marco nota prot. n. 69109 del 03.09.2024, Marco Podestà nota prot. n. 69116 del 03.09.2024, Pietro Cossu nota prot. 69114 del 03.09.2024), con scadenza fissata per il giorno 16.09.2024 ore 13.00, per un importo massimo di € 8.850,00;

Vista la nota prot. n. 72887 del 16.09.2024 della Direttrice amministrativa (agli atti) di nomina della Commissione di gara per l'affidamento di incarico professionale dei servizi di Controllo di primo Livello delle spese, finanziato dal progetto del programma IT-FR Marittimo "CLASTER" CUP E17G23000750006;

Considerato che in data 24.09.2024 si sono svolte le operazioni di gara di cui ai verbali, allegati al presente decreto parte integrante e sostanziale (Allegato "1");

Preso pertanto atto che in data 24.09.2024, in sede di gara, la Commissione, previa comparazione dei curricula e delle offerte economiche pervenuti dai seguenti candidati, i cui dati anagrafici risultano agli atti, ha stilato la seguente graduatoria:

- Otello Segni;
- Marco Podestà;
- Claudia Maggini;
- Roberto De Marco;
- Pietro Cossu;

ed ha formulato la proposta di affidare l'incarico, ai sensi dell'articolo art. 7 c. 6 bis) del D.Lgs 165/01, a favore del Dr. Otello Segni, l'incarico di controllore di primo livello per le spese dell'iniziativa "CLASTER" CUP E17G23000750006 - per un importo complessivo massimo pari a € 5.275,96 (cinquemiladuecentosettantacinque/96), comprensivo di IVA e di ogni onere previdenziale e assistenziale;

Dato atto che l'offerta presentata pari a € 5.275,96 (cinquemiladuecentosettantacinque/96) è pari al 1,84% (uno/84 per cento) del budget relativo al progetto CLASTER, assegnato ad ARPAT corrispondente a complessivi € 287.000,00 e pertanto si colloca al di sotto della soglia consigliata pari al 3% del proprio budget, come indicato nel documento "Manuale per la presentazione delle candidature dell'Autorità di gestione e nel "Contratto tipo";

Preso atto di quanto sopra e verificato, conseguentemente, che la procedura è stata gestita in maniera corretta e quindi legittima;

Visto il "contratto tipo" completo di dichiarazione di indipendenza, approvato per i Beneficiari del Programma di Cooperazione Territoriale ITALIA/FRANCIA Marittimo, con decreto della Regione Toscana - Settore Attività Internazionali n. 19782 del 02.09.2024 e smi, parte integrante e sostanziale del presente atto, che il controllore incaricato dovrà firmare contemporaneamente alla

firma del contratto (Allegato "2");

Preso atto che, ai sensi dell'art. 4 "Retribuzione" del "Contratto tipo", la quantificazione reale del pagamento effettivo del corrispettivo della prestazione del Controllore di primo livello, sarà calcolato sulla spesa reale rendicontata, ovvero inviata al controllo e non sulla spesa certificata o sul budget disponibile, e fino a un massimo dell'offerta presentata pari a € 5.275,96, cifra comprensiva di IVA e di ogni onere previdenziale e assistenziale;

Dato atto che il presente decreto è riconducibile alla seguente categoria della data protection: "Affidamento trattamento di dati a soggetti esterni", ai sensi dell'art 10 paragrafo 2 sottoparagrafi c.ii.c. di cui al decreto del Direttore generale n.186/2019;

Visto lo schema di Data Protection Agreement tra il soggetto affidatario e ARPAT (Allegato "3");

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dalla Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di dare atto della regolarità del procedimento di selezione del controllore delle spese di I° livello e di prendere atto delle risultanze della procedura di affidamento dell'incarico professionale di Controllore di I livello per le spese del Progetto Interreg "CLASTER" CUP E17G23000750006, come dai verbali di gara allegati, parte integrale e sostanziale del presente decreto (Allegato "1");
2. di approvare il "Contratto Tipo" completo di dichiarazione di indipendenza, approvato per i Beneficiari del Programma di Cooperazione Territoriale ITALIA/FRANCIA Marittimo, per l'incarico individuale per la realizzazione dell'attività di controllo e certificazione di cui all'art. 125(4) e 125(5) del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 23(4) del regolamento (UE) n. 1299/2013, allegato al Decreto della Regione Toscana n. 19782 del 02.09.2024 (Allegato "2") e lo schema di Data Protection Agreement (allegato "3");
3. di affidare, pertanto, ai sensi dell'articolo 7 c. 6 bis) del D.Lgs. 165/01, l'incarico di Controllore di I livello per le spese del Progetto Interreg "CLASTER" CUP E17G23000750006 a Otello Segni per un importo complessivo massimo pari a € 5.275,96 (cinquemiladuecentosettantacinque/96), comprensivo di IVA e di ogni onere previdenziale e assistenziale;
4. di dare atto che la quantificazione reale del pagamento effettivo del corrispettivo della prestazione sarà calcolato sulla spesa reale rendicontata da ARPAT, ovvero sulla spesa inviata al controllo e non sulla spesa certificata o sul budget disponibile, per una percentuale di 1,84 % del budget relativo al progetto CLASTER, assegnato ad ARPAT corrispondente a complessivi € 287.000,00 e fino a un massimo dell'offerta presentata pari a € 5.275,96 (cinquemiladuecentosettantacinque/96), comprensivi di IVA e di ogni onere previdenziale e assistenziale;
5. di dare atto che l'ammontare dei costi relativi all'incarico, rendicontati sul bilancio consuntivo dell'anno di riferimento, in base alle quote di competenza economica delle rispettive attività, sono interamente coperti dalla quota di finanziamento di cui ARPAT è assegnataria per il progetto CLASTER, sopra citato;
6. di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dr. Gaetano Licitra, ai sensi dell'art.

4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'attuazione delle attività previste nei tempi previsti dal Progetto;
8. di notificare il presente decreto all'Ufficio DPO per la conservazione nel dossier data protection, ai sensi del decreto del Direttore generale n. 186 del 31 dicembre 2019;

La Direttrice amministrativa
Dott.ssa Paola Querci*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 11/10/2024
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 11/10/2024
- Gaetano Licitra , il proponente in data 16/10/2024
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 16/10/2024
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 17/10/2024

Verbale di gara

Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001

s.m.i. per un incarico professionale dei servizi di Controllo di I Livello

delle spese (Codice lista generata n. 1043 del 06.08.2024), finanziato dal

progetto del programma IT-FR MARITTIMO 2021-2027 "CLASTER" identificato dal

CUP E17G23000750006.

I seduta pubblica

Oggi 24 Settembre 2024 (24.09.2024) presso ARPAT - Dipartimento di Pisa, alle

ore 09:00 la Commissione di gara, nominata dalla Direttrice Amministrativa di

ARPAT Dott.ssa Paola Querci con nota prot. n. 0072887 del 16/09/2024 (agli

atti), nelle persone di: Dott. Gaetano Licitra, Responsabile del Dipartimento

di Pisa di Area Vasta Costa e Responsabile del procedimento, in qualità di

Presidente, supportato, in qualità di componenti, dalla Dott.ssa Luisa Ciulli,

collaboratrice amministrativa professionale in servizio presso il Dipartimento

di Pisa ed il Dott. Matteo Bolognese, collaboratore tecnico professionale in

servizio presso il Dipartimento di Pisa, ha proceduto all'avvio delle opera-

zioni per la verifica della regolarità della documentazione amministrativa

presentata.

La Commissione di gara, preso atto che:

- dall'elenco dei revisori per i progetti "Lista di controllori di primo livello" predisposta dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale del 3 Luglio 2024 n° 15078 - PC Italia - Francia Marittimo 2021-2027: con approvazione lista dei Controllori di I Livello attraverso il sistema di sorteggio informatizzato messo a disposizione dall'Autorità

di Gestione, è stata effettuata da ARPAT l'estrazione "codice lista generata n.1043 del 06.08.2024" di cinque nominativi:

- Otello Segni - [REDACTED]
- Claudia Maggini - [REDACTED]
- Roberto De Marco - [REDACTED]
- Marco Podestà - [REDACTED]
- Pietro Cossu - [REDACTED];

• con lettera di invito del 02.08.2024, è stata chiesta ai 5 (cinque) soggetti estratti entro il 16.09.2024 ore 13.00 la presentazione di una offerta per l'incarico descritto in oggetto fino al massimo dell'importo complessivo di € 8.850,00 (ottomilaottocentocinquanta/00) comprensivo di IVA e oneri previdenziali;

• il servizio sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nell'offerta tecnica e soltanto in caso di parità verrà valutata l'offerta economica, secondo i criteri stabiliti dall'art. 10 della suddetta lettera di invito;

• entro la data del 16.09.2024 sono pervenute tramite PEC n. 5 (cinque) offerte dai seguenti soggetti:

- Otello Segni - [REDACTED]
- Claudia Maggini - [REDACTED]
- Roberto De Marco - [REDACTED]
- Marco Podestà - [REDACTED]

• Pietro Cossu - Codice fiscale [REDACTED]

• in data 17.09.2024, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, è stato pubblicato in SITAT sul profilo del Committente il comunicato circa l'inizio delle operazioni di esame della documentazione amministrativa delle offerte presentate, fissato per le ore 09:00 del 24.09.2024.

La Commissione di gara procede quindi con la verifica della documentazione amministrativa di Otello Segni e ne attesta la regolarità.

La Commissione di gara procede quindi con la verifica della documentazione amministrativa di Claudia Maggini e ne attesta la regolarità.

La Commissione di gara procede quindi con la verifica della documentazione amministrativa di Roberto De Marco e ne attesta la regolarità;

La Commissione di gara procede quindi con la verifica della documentazione amministrativa di Marco Podestà e ne attesta la regolarità;

La Commissione di gara procede quindi con la verifica della documentazione amministrativa di Pietro Cossu e ne attesta la regolarità.

La Commissione di gara determina pertanto l'ammissione alla fase successiva della valutazione in seduta riservata dei soggetti come da elenco di seguito riportato:

• Otello Segni - Codice fiscale [REDACTED]

• Claudia Maggini - Codice fiscale [REDACTED]

• Roberto De Marco - Codice fiscale [REDACTED]

• Marco Podestà - Codice fiscale [REDACTED]

• Pietro Cossu - Codice fiscale [REDACTED]

La presente seduta si chiude alle ore 09:30.

Il Presidente della Commissione di gara

Dott. Gaetano Licitra*

I componenti della Commissione di gara

Dott. ssa Luisa Ciulli

Dott. Matteo Bolognese

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs.

82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso AREPAT

in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita

dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le

disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.

Verbale di gara

Procedura di affidamento ai sensi dell'art 7, comma 6 bis del D.lgs 165/2001 per un incarico professionale dei servizi di Controllo di I Livello delle spese (Codice lista generata n. 1043 del 06.08.2024), finanziato dal progetto del programma IT-FR MARITTIMO 2021-2027 "CLASTER" identificato dal CUP E17G23000750006.

II seduta Pubblica

Oggi 24 Settembre 2024 (24.09.2024), si è riunita presso ARPAT - Area Vasta Costa - Dipartimento di Pisa, alle ore 09:00 la Commissione di gara, nominata dalla Direttrice Amministrativa di ARPAT Dott.ssa Paola Querci con nota prot. n. 0072887 del 16/09/2024 (agli atti), nelle persone di: Dott. Gaetano Licitra, Responsabile del Dipartimento di Pisa di Area Vasta Costa e Responsabile del procedimento, in qualità di Presidente, supportato, in qualità di componenti, dalla Dott.ssa Luisa Ciulli, collaboratrice amministrativa professionale in servizio presso il Dipartimento di Pisa e dal Dott. Matteo Bolognese, collaboratore tecnico professionale in servizio presso il Dipartimento di Pisa.

Premesso che:

in data 24 Settembre 2024 nella seduta riservata svoltasi presso ARPAT - Area Vasta Costa, dalle ore 09:30 alle ore 11:40 la Commissione ha valutato le offerte tecniche contenenti i curriculum vitae degli offerenti.

Considerato che tutti i soggetti hanno ottenuto il punteggio massimo, la Commissione di gara procede all'esame delle offerte economiche ed all'attribuzione dei punteggi secondo il criterio di aggiudicazione indicato all'art. 10 della lettera di invito, come da tabella indicata all'art. 10 della medesima lettera.

Si procede all'apertura dell'offerta economica presentata dal concorrente Claudia Maggini e si dà atto che l'offerta economica presentata risulta pari a € 8.097,00 (ottomilanovantasette/75), comprensivo di IVA e oneri previdenziali, con un ribasso del 8,50% (otto/50 per cento) rispetto all'importo massimo di € 8.850,00 (ottomilaottocentocinquanta/00) indicato nella lettera di invito;

Si procede all'apertura dell'offerta economica presentata dal concorrente Pietro Cossu e si dà atto che l'offerta economica presentata risulta pari a € 8.673,00 (ottomilaseicentosettantatre/00), comprensivo di IVA e oneri previdenziali, con un ribasso del 2% (due/00 per cento) rispetto all'importo massimo di € 8.850,00 (ottomilaottocentocinquanta/00) indicato nella lettera di invito;

Si procede all'apertura dell'offerta economica presentata dal concorrente Roberto De Marco e si dà atto che l'offerta economica presentata risulta pari a € 8.500,00

(ottomilacinquecento/00), comprensivo di IVA e oneri

previdenziali, con un ribasso del 3,95% (tre/95 per cento)

rispetto all'importo massimo di € 8.850,00

(ottomilaottocentocinquanta/00) indicato nella lettera di

invito;

Si procede all'apertura dell'offerta economica presentata dal

concorrente Otello Segni e si dà atto che l'offerta economica

presentata risulta pari a € 5.275,96

(cinquemiladuecentosettantacinque/96), comprensivo di IVA e

oneri previdenziali, con un ribasso del 40,38% (quaranta/38

per cento) rispetto all'importo massimo di € 8.850,00

(ottomilaottocentocinquanta/00) indicato nella lettera di

invito;

Si procede all'apertura dell'offerta economica presentata dal

concorrente Marco Podestà e si dà atto che l'offerta economica

presentata risulta pari a € 6.150,00

(seimilacentocinquanta/00), comprensivo di IVA e oneri

previdenziali, con un ribasso del 30,51% (30/51 per cento)

rispetto all'importo massimo di € 8.850,00

(ottomilaottocentocinquanta/00) indicato nella lettera di

invito.

La Commissione di gara, dopo attenta analisi della

documentazione presentata da Claudia Maggini (agli atti)

attribuisce all'offerente n° 30,10 (trenta/10) punti

complessivi;

la Commissione di gara, dopo attenta analisi della documentazione presentata da Pietro Cossu (agli atti), attribuisce all'offerente n° 28,50 (ventotto/50) punti complessivi;

la Commissione di gara dopo attenta analisi della documentazione presentata da Roberto De Marco (agli atti) attribuisce all'offerente n° 28,98 (ventotto/98) punti complessivi;

la Commissione di gara dopo attenta analisi della documentazione presentata da Otello Segni (agli atti) attribuisce all'offerente n° 38,00 (trentotto/00) punti complessivi;

la Commissione di gara dopo attenta analisi della documentazione presentata da Marco Podestà (agli atti) attribuisce all'offerente n° 35,55 (trentacinque/55) punti complessivi;

I punteggi attribuiti all'offerta economica sono quelli riportati nella scheda di valutazione allegata (Allegato A).

Pertanto, la Commissione di gara, terminata la fase di valutazione, stabilisce la seguente graduatoria:

- o Otello Segni - Codice fiscale [REDACTED]
- o Marco Podestà - Codice fiscale [REDACTED]
- o Claudia Maggini - Codice fiscale [REDACTED]
- o Roberto De Marco - Codice fiscale [REDACTED]
- o Pietro Cossu - Codice fiscale [REDACTED]

La Commissione di gara trasmetterà, tramite notifica nel sistema di gestione documentale dell'Agenzia, la proposta di affidamento dell'incarico alla Direttrice amministrativa Dott.ssa Paola Querci, quale organo competente per l'atto di affidamento.

Di quanto sopra è redatto presente verbale composto da 5 (cinque) pagine che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

La seduta termina alle ore 12:45

Pisa, 24/09/2024

L'Autorità di gara - Il Presidente della Commissione di Gara

Dott. Gaetano Licitra*

I componenti della Commissione di gara

Dott.ssa Luisa Ciulli

Dott. Matteo Bolognese

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.

ALLEGATO A

CRITERI DI SELEZIONE OFFERTA ECONOMICA

Nominativo	Punteggio totale offerta tecnica	Offerta economica	Percentuale offerta economica	Punteggio offerta economica	Punteggio totale assoluto
OTELLO SEGNI	28	5.275,96 €	40,38%	10,000	38,00
MARCO PODESTA'	28	6.150,00 €	30,51%	7,554	35,55
CLAUDIA MAGGINI	28	8.097,75 €	8,50%	2,105	30,10
ROBERTO DE MARCO	28	8.500,00 €	3,95%	0,979	28,98
PIETRO COSSU	28	8.673,00 €	2,00%	0,495	28,50

IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO 8.850,00 €

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 38,0

“CONTRATTO Tipo” PER INCARICO INDIVIDUALE

ai sensi dell’art 7, comma 6 bis del D.lgs 165/2001 disciplinato dall’Amministrazione Beneficiaria con _____ (indicare atto o la base di riferimento per il conferimento dell’incarico individuale)

PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VERIFICHE DI GESTIONE DI CUI all’art. 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 ed art. 46 Reg. (UE) 2021/1059

Nell’anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

_____ nella sua qualità di Beneficiario in seguito denominato Committente

E

Il/La Sig./Sig.ra _____, in seguito denominato Controllore, nato/a a _____, il _____, codice fiscale _____ e P.Iva n. _____ e residente in _____ (____), via _____, N° _____ CAP. _____

PREMESSO CHE

- il Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia Francia Marittimo 2021-2027 (d’ora in avanti Programma) approvato con Decisione di Esecuzione C (2022) n. 5932 del 10 agosto 2022 della Commissione Europea di cui la Giunta Regionale Toscana ha preso atto con propria Delibera n. 1034 del 12 settembre 2022;
- con Delibera n. 1052 del 26/09/2022 la Giunta regionale della Toscana ha stabilito: di confermare la Regione Toscana nel ruolo di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg VI A Italia-Francia Marittimo e di individuare quale Autorità di Gestione all’interno dell’Amministrazione regionale, il Dirigente Responsabile del Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti presso la Direzione “Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione”, come stabilito con Decreto n.16277 del 22/09/2021
- la Regione Toscana ha approvato, con decreto dirigenziale n, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. e ii., l’avviso pubblico per la predisposizione di una “Lista di controllori” per lo svolgimento dell’attività di convalida delle spese con adeguate competenze, rispetto alla materia comunitaria, pubblicato sul BURT n del
- la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n..... e successive modifiche la “lista dei controllori” secondo quanto previsto dall’avviso pubblico richiamato senza attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito;
- la Regione Toscana ha istituito una procedura di estrazione casuale dei controllori a cui affidare le attività di verifiche di gestione di cui all’art. 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 ed art. 46 Reg.

(UE) 2021/1059, per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari;

- Il comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato la manualistica di supporto con le informazioni utili per la rendicontazione delle spese, la gestione del progetto e l'immagine coordinata del Programma;
- il Committente ha provveduto ad esperire la procedura di estrazione casuale del controllore conformemente a quanto sopra indicato in ordine agli obblighi da adempiere in merito alla verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate;
- in data il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato il Progetto _____,
- con atto n. _____ del ___/___/___ si conferisce l'incarico al Sig./Sig.ra _____ in quanto il suo nominativo è stato individuato con procedura casuale predisposta dall'Autorità di Gestione e incaricato ai sensi dell'art 7, comma 6 bis del D.lgs 165/2001

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 “OGGETTO”

Il/La _____ Committente affida al Sig/Sig.ra _____, Controllore, un incarico per la realizzazione delle attività per le verifiche di gestione di cui all'art. art. 74 Reg. (UE) 2021/1060 e art. 46 Reg. (UE) 2021/1059 per il Progetto _____, e la produzione di una certificazione di quanto verificato.

Art. 2 “ATTIVITÀ DA REALIZZARE”

Il controllore per realizzare quanto previsto all'articolo 1 si impegna a implementare e ad eseguire le attività di seguito indicate, utilizzando il sistema gestionale Jems (Joint Electronic Monitoring System):

1. verifiche amministrative rispetto a ciascuna Domanda di rimborso presentata dai Beneficiari nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione in applicazione del documento del Programma “Metodologia di verifica della gestione basata sul rischio” che potrà essere aggiornato in funzione dell'analisi del rischio ex-ante o a discrezione del controllore in base al proprio giudizio professionale, salvo poi motivare all'AG l'estensione del campione;
2. i controlli avranno ad oggetto sia la verifica del rispetto della legittimità della spesa, ossia che essa sia avvenuta in conformità alla normativa applicabile, sia l'effettiva realizzazione dell'attuazione dei contenuti di progetto attraverso le attività progettuali previste valutandone altresì efficacia e adeguatezza;
3. verifiche in loco delle operazioni presso i singoli Beneficiari, secondo le indicazioni dell'Autorità di Gestione. Qualora la realizzazione di servizi o prodotti cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera l'operazione, la verifica è condotta presso il Beneficiario capofila;
4. verifica della sussistenza della Convenzione tra l'AG e il Beneficiario capofila,

5. verifica della sussistenza della Convenzione tra il Beneficiario capofila e gli altri Beneficiari (Convenzione Interpartenariale),
6. verifica della sussistenza del contratto/convenzione tra il Beneficiario ed eventuali soggetti terzi,
7. verifica della completezza e della coerenza della documentazione di spesa e di pagamento (comprendente fatture e mandati quietanzati o documentazione contabile equivalente) ai sensi:
 - della normativa nazionale e comunitaria di riferimento,
 - della manualistica e della documentazione del Programma,
 - del bando di selezione/avviso,
 - delle convenzioni/contratti stipulati e loro eventuali varianti approvate,
8. verifica della correttezza della documentazione di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale),
9. verifica la conformità delle procedure di affidamento effettuate rispetto alla normativa applicabile in materia di appalti pubblici e alle norme specifiche del Programma,
10. verifica dell'ammissibilità della spesa in ordine alla data di effettuazione ed alla localizzazione delle attività previste dal Programma, dal bando/avviso e dalla documentazione di Progetto,
11. verifica dell'ammissibilità della spesa in ordine alla sua conformità con una delle categorie di spesa previste dal Programma, dal bando/avviso e dalla documentazione di Progetto,
12. verifica del rispetto dei limiti di spesa con riferimento:
 - al budget di Progetto, conformemente alla sua declinazione in categorie,
 - alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. limiti previsti dal regime di aiuti),
 - alla documentazione del Programma,
 - al bando/avviso,
 - alla documentazione di Progetto,
13. verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al Committente, che richiede l'erogazione del contributo, e all'operazione in oggetto di contributo,
14. verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altre agevolazioni non cumulabili,
15. verifica del rispetto della normativa corrente in materia di procedure di evidenza pubblica, concorrenza e, ove applicabili il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso dell'attuazione delle operazioni,
16. verifica del rispetto della tracciabilità e riferibilità della spesa al Progetto tramite specifica codifica (CUP e CIG),
17. verifica del rispetto dell'adempimento degli obblighi in materia di visibilità e pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale e dal Programma,
18. effettua la convalida delle spese e rende disponibile al Beneficiario, un dettaglio di eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili,
19. effettua una descrizione completa delle eventuali irregolarità individuate, con una chiara identificazione delle relative norme o nazionali o dell'Unione violate con indicazione delle misure correttive da adottare,
20. compila la check list (fornita dall'AG del PC IT-FR Marittimo) in ogni sua parte al fine di eseguire le verifiche e una descrizione dettagliata del lavoro svolto ed emette il certificato di verifica delle spese.

Art. 3 “MODALITA’ OPERATIVE DI REALIZZAZIONE”

Per la realizzazione di quanto previsto agli articoli 1 e 2 il controllore deve fare riferimento ai documenti di seguito elencati, compreso le norme in esso citate (es aiuti di Stato, codice appalti, ecc) e ad ogni altra disposizione che attenga al controllo di gestione:

1. la manualistica di supporto con le informazioni utili per la rendicontazione delle spese, la gestione del progetto e il manuale di immagine coordinata del Programma;
2. indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione in applicazione del documento del Programma "Metodologia di verifica della gestione basata sul rischio" sia per le verifiche amministrative che per le verifiche in loco da effettuare almeno una volta su disposizione dell'Autorità di Gestione;
3. Avvisi del Programma;
4. Regolamenti dell'UE e successive modifiche che disciplinano gli interventi dei Fondi Europei per la Coesione 2021-2027;
5. Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese;
6. Check list di controllo disponibile sul sistema Jems e pubblicata in fac simile sul sito del Programma IT-FR Marittimo 2021-2027;
7. Certificato di controllo disponibile sul sistema Jems e pubblicato in fac simile sul sito del Programma IT-FR Marittimo 2021-2027
8. Schema di Convenzione AG/CF e schema di Convenzione Interpartenariale pubblicate all'interno della sez Jems del Progetto _____;
9. Qualora si rendesse necessario acquisire dal Committente ulteriori informazioni ad integrazione e/o rettifica del rendiconto, il Controllore invia richiesta di integrazione - tramite Jems e avviso con mail (*se non sono state attivate dal committente le notifiche Jems*) entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione - al Committente, che provvede tempestivamente a fornire quanto richiesto. L'invio delle integrazioni/rettifiche avviene secondo le stesse modalità previste per l'invio del rendiconto.
10. la procedura di verifica si conclude sul sistema Jems con l'emissione, da parte del controllore, del rapporto di controllo e del relativo certificato di convalida delle spese corredati da check list nella quale viene riportato il dettaglio degli aspetti verificati, le valutazioni effettuate e gli esiti delle stesse con l'indicazione delle motivazioni delle spese non ammesse ed eventuali osservazioni, raccomandazioni o prescrizioni.

Per lo svolgimento delle attività previste il Controllore farà uso di strutture proprie.

Art. 4 "RETRIBUZIONE"

Per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 1 e 2, il/la _____ (Committente) corrisponderà al Sig./Sig.ra _____ (Controllore) fino al massimo dell'importo complessivo di _____ comprensivo di IVA e oneri previdenziali, per una percentuale pari a _____% (*Si segnala che la soglia consigliata è fino al 3% del proprio budget e nel rispetto di quanto proposto in fase di valutazione delle candidature*).

La quantificazione reale del pagamento effettivo del corrispettivo della prestazione sarà calcolata sulla spesa reale rendicontata (spesa inviata al controllo e non sulla spesa certificata o sul budget disponibile) e avverrà con la seguente modalità (*indicare ad es. dopo ogni rilascio del certificato di controllo oppure ogni semestre*) dal ricevimento della fattura rimessa dal Controllore.

Art. 5 "DURATA"

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla data di erogazione del saldo finale del Committente a seguito della presentazione dell'ultima fattura per dell'emissione dell'ultimo certificato prevista per il

Art. 6 “TERMINI PER LA CONSEGNA”

Il Controllore si impegna a produrre e a trasmettere la documentazione inerente l'oggetto del presente contratto entro *(si consiglia di indicare massimo 10 gg)* dalla data di presentazione dei documenti da parte del Beneficiario *(al fine di rispettare il termine ultimo dei 75gg per presentare il rendiconto semestrale di progetto)*

Il decorrere dei termini previsti per il perfezionamento dell'attività di controllo ha avvio all'atto della ricezione della documentazione inviata dal Committente. *(specificare eventuali dettagli organizzativi)*

Il Controllore, nel caso necessiti di documentazione integrativa rispetto a quella ricevuta dal Committente, rispetterà quanto sancito nell'art.3 comma 9 del presente contratto.

Il termine per l'invio al Committente della documentazione controllata e certificata si intende interrotto per la sola documentazione oggetto di integrazione e riprende dalla data di ricezione della documentazione integrativa; resta invariato il termine di emissione della certificazione della documentazione che non necessita di integrazioni. Se i termini temporali non lo consentono, la documentazione interessata da integrazioni può essere oggetto di una certificazione separata.

Art. 7 “RISULTATI E RISERVATEZZA”

Il Controllore nel corso dello svolgimento dell'incarico manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene ad informazioni e documenti riservati dei quali egli/ella possa eventualmente venire a conoscenza nell'ambito dell'espletamento dell'incarico regolato del presente contratto.

Art. 8 “RISOLUZIONE”

In caso di grave inadempimento della prestazione da parte del Controllore, il Committente contesterà gli addebiti assegnando un termine di 15 giorni per adempiere. Decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà risolto.

Art. 9 “PENALITA”

In caso di ritardo nei termini previsti dall'art. 6 per la consegna della documentazione inerente l'oggetto del presente contratto, il Committente inviterà il Controllore, ad adempiere, con richiesta scritta inviata con PEC, entro 5 giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora il Controllore non ottemperi nel termine indicato al primo comma del presente articolo, il Committente comminerà una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione. Di tale ritardo sarà informata l'Autorità di Gestione.

Art. 10 “REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO”

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Il presente contratto è esente da bollo a norma dell’art. 25, tabella b, allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

Art. 11 “FORO COMPETENTE”

Alle parti non è ammesso il ricorso all’arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere in esecuzione delle obbligazione che scaturiscono dal presente incarico saranno demandate al giudice competente. Il Foro competente è quello di _____.

Art. 12 – “NORME DI RINVIO”

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali relative all’utilizzazione dei Fondi Strutturali.

Sig./Sig.ra (Controllore)

Sig./Sig.ra (Committente)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, C.C. il/la Sig./Sig.ra _____ dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 8 “Risoluzione”, 9 “Penalità”; 10 “Registrazione del contratto”, 11 “Foro competente”.

Sig./Sig.ra (Controllore)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica

di cui all'art.74, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 e art. 46 del Reg. (UE) 2021/1059

Il/La sottoscritto/a nato/a a (...), il, residente in (...), via, in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica di cui all'art.74, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 e art. 46 del Reg. (UE) 2021/1059, relativamente all'operazione, o parte di essa, individuata con codice (ID Jems) nell'ambito del Programma Italia-Francia Marittimo dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), il cui Beneficiario è individuato in..... (di seguito anche Beneficiario), consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il

patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.
- di non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.
 - di essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non meno di tre anni, al Registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii ;
 - di non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato.
 - di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:
 - a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto;
 - b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;
 - c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;

- d) assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
 - e) essere un familiare del Beneficiario¹ che conferisce l'incarico; in particolare, avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario²;
 - f) avere relazioni d'affari con il Beneficiario derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività di controllo si svolge, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi;
- di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento delle attività di controllo dell'operazione.
 - di possedere una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, che permetta la corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti dall'Autorità di Programma.
 - di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di eventuali controlli.

Luogo Data

In fede

.....

**Clausole Contrattuali Titolare – Responsabile
Progetto INTERREG "Compatibilità e
Sostenibilità Rumore Portuale - Cluster"**

1. Scopo del Documento

Il presente documento costituisce la formulazione, aggiornata ai sensi del Reg. UE 2016/679, di un facsimile di accordo da stipulare fra Titolare e Responsabile nell'ambito di contratti o convenzioni. Tale regolazione del rapporto può essere inserita all'interno dell'articolato dei contratti o convenzioni o essere oggetto di un atto separato sottoscritto dalle parti.

Nel caso si configuri un rapporto con un terzo soggetto in qualità di sub Responsabile, andranno inserite le relative parti.

L'articolato può far parte di un accordo autonomo o inserito all'interno di contratti e convenzioni che regolano anche altri aspetti dei soggetti.

Il presente accordo può essere semplificato in considerazione della quantità, qualità e tipologia dei dati oggetto dei trattamenti che il Titolare demanda all'elaborazione da parte del Responsabile.

Definizioni:

Titolare il soggetto Titolare delle finalità dei trattamenti e dei dati personali oggetto delle attività disciplinate dal contratto/convenzione

Responsabile il soggetto che effettua trattamenti di dati personali per conto del Titolare

Interessato la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati

DPO Responsabile trattamento dati personali/Data Protection Officer

GDPR Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 – General Data Protection Regulation

CISO la persona o la struttura a cui sono demandate le attività di auditing sulle misure di sicurezza adottate e di incident management

Incident management procedura di gestione degli incidenti IT relativi a dati personali

Responsabile della sicurezza IT la persona o la struttura cui è demandato il compito di definire, impostare e gestire le misure di sicurezza IT

Lock-In con tale termine si intende la diminuzione o perdita da parte del Titolare della possibilità di gestire i servizi e relativi dati in autonomia senza dover forzatamente ricorrere al soggetto a cui ne ha ceduto la gestione. La sicurezza dei dati e la continuità del servizio devono sempre essere sotto il controllo del Titolare.

Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile (Data Protection Agreement)

TRA

ARPAT, con sede legale in Firenze via Ponte alle Mosse n. 211, in persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale Dr. Pietro Rubellini

E

Dott. Otello Segni, con sede legale in La Spezia Corso Nazionale n. 212P, in persona del suo legale rappresentante Otello Segni

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente "le Parti".

Premesse

(A) Al Responsabile è affidato il servizio di verifica relativamente alle attività indicate all'art. 2 "ATTIVITA' DA REALIZZARE" inserite nel CONTRATTO TIPO.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Descrizione del trattamento

1.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto della Direttrice Amministrativa n. _____ del _____, ARPAT, in qualità di Titolare, nomina il Dott. Otello Segni, Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano:

dati relativi a personale ARPAT ed eventuali soggetti affidatari di gare di beni e servizi resi all'Agenzia nei file di rendiconto economico afferenti al Progetto in questione.

Descrizione sintetica dei trattamenti:

- il professionista (Responsabile) visiona i documenti e i giustificativi di spesa dell'Agenzia afferenti il Progetto e inseriti nella piattaforma informatica del sistema gestionale Jems della Regione Toscana, ne verifica la correttezza e la congruità per la redazione di report e validazioni finali, ai fini del rimborso a favore dell'Agenzia
- tipologia di dati trattati presenti:
 - dati comuni: dati anagrafici e di contatto (indirizzi, IBAN)
 - dati sensibili (quanto presente visionando le buste paga – ritenuta sindacale e ritenute per eventuali malattie)
- categorie degli interessati: dipendenti ARPAT; ditte - individuali e non – ed Enti affidatari di beni e servizi rendicontati per il Progetto in questione
- numerosità degli interessati: da 1 a 1000

Art. 2

Obblighi del Responsabile del trattamento

2.1 Ai sensi dell'art. 28 GDPR, il Dott. Otello Segni si impegna a:

- 2.2 adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, qualora il Responsabile ricada nelle fattispecie previste dal GDPR, anche concordando la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO di ARPAT;
- 2.3 non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente accordo. A tale scopo il Responsabile renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione ai trattamenti censiti;
- 2.4 fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
- 2.5 nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di “amministratore di sistema”, ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al Titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
- 2.6 collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
- 2.7 predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare ARPAT - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
- 2.8 assistere e garantire il Titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 2.9 assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il

Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;

- 2.10 assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento, ed in particolare al CISO del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;
- 2.11 se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari;
- 2.12 comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio «Responsabile della protezione dei dati» (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il DPO del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il DPO del Titolare;
- 2.13 comunicare al Titolare, al DPO e al CISO (se nominato) il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT;
- 2.14 sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del CISO (se nominato), sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura;
- 2.15 mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;
- 2.16 [Solo se sussiste l'esigenza] fornire e a mantenere aggiornato il catalogo degli asset (comprese le applicazioni utente e quelle di gestione dei sistemi e degli apparati), delle minacce e delle misure di sicurezza adottate e delle loro correlazioni al fine di una agevole valutazione dei rischi in fase di DPIA. A tal fine Titolare concorda entro 30 giorni dalla firma del contratto/convenzione, con il Responsabile di contratto e il CISO (se nominato) oppure con il Responsabile della sicurezza del

committente, i contenuti e i formati dei cataloghi al fine della condivisione e l'aggiornamento di tali informazioni;

- 2.17 *[Solo se sussiste l'esigenza]* fornire al Titolare e al DPO per il tramite del Responsabile di contratto/convenzione la propria privacy policy, che dia atto del proprio piano di qualità di esecuzione della fornitura dei servizi, contenente le misure tecniche, organizzative e di processo al fine di fare fronte ai principi del GDPR con riferimento particolare all'accountability, alla Data Protection by Design e by Default, alla tenuta del registro dei trattamenti, ove adottato, alla garanzia del rispetto dei diritti degli interessati di cui al Capo III del regolamento e alla consapevole responsabilizzazione del proprio personale coinvolto nel trattamento dei dati, che avviene per conto del Titolare.

Art. 3

Misure di sicurezza

3.1 Il Dott. Otello Segni, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

3.2 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Le parti stabiliscono che le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione del presente punto, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta, sono le seguenti *[indicare, in ragione dell'oggetto del contratto, le misure adeguate per ciascuna categoria che si ritiene di richiedere sotto elencata]*:

- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente*
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione*
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione*
- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati*
- *misure per garantire la registrazione degli eventi*
- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti*
- *misure per garantire la minimizzazione dei dati*
- *misure per garantire la qualità dei dati*
- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati*
- *misure per garantire la responsabilità*
- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione].*

A tal fine si impegna ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento e al CISO del Titolare.

3.3 Il Responsabile del trattamento si impegna a garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la

fruizione da parte del Titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio.

3.4 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.5 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017.

3.6 Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare la procedura adottata per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Art. 4

Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

4.1 Il Dott. Otello Segni, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

4.2 In tal senso, il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto dell'Ente e che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione. Con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto Responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Art. 5

Obblighi in materia di violazioni di dati personali ("data breach")

5.1 Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive

all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.

5.2 Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare del trattamento specifico report relativo alla violazione di sicurezza occorso entro il termine sopra indicato; tale documento dovrà contenere quantomeno:

- a) una descrizione relativa alla natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, dell'indicazione delle categorie e del numero approssimativo di interessati in questione nonché delle categorie e del numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) l'indicazione del nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

5.3 Il Responsabile si impegna a supportare il Titolare nella gestione della violazione dei dati personali, anche nell'eventuale comunicazione agli interessati.

Art. 6

Trasferimenti di dati personali in paesi extra-UE

6.1 Il Responsabile del trattamento si impegna a non trasferire i dati personali di cui al presente accordo verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se non su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a una norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Responsabile del trattamento.

Art. 7

Durata dell'accordo

7.1 I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto/convenzione ovvero in caso di conclusione dell'attività di trattamento o in caso di sua risoluzione, o per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

7.2 Il Responsabile del trattamento si impegna a restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il Titolare e il Responsabile concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituirsi di situazioni di lock in.

Art. 8

Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

[solo nel caso della presenza di sub responsabili]

8.1 Nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, il Responsabile deve sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore Responsabile (cd. "sub-Responsabile") fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

8.2 L'autorizzazione specifica di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-Responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
- c) il sub-Responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- d) il sub-Responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-Responsabile

OPPURE

8.2 (*Autorizzazione generale da utilizzare solo in casi residui*) Nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno [SPECIFICARE IL PERIODO], dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione

8.3 Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

8.4 Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

8.5 Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

8.6 Il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8.7 I trattamenti affidati dal Responsabile al sub Responsabile riguardano:

[Inserire riferimenti sub Responsabile

Inserire una descrizione sintetica dei trattamenti, indicando:

. le operazioni di trattamento

. la tipologia di dati trattati (dati comuni (es. anagrafici e di contatto, ecc...); dati sensibili (es. dati sanitari, genetici, biometrici, ecc...); dati giudiziari....)

. le categorie e numerosità degli interessati

. altro]

Art. 9

Risoluzione delle controversie e manleva

9.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere legate alla possibilità che il Responsabile possa aver agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure abbia adottato misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, saranno risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti tramite richiesta da parte del Titolare di apertura di una procedura di conciliazione della controversia. Un referente del Titolare (il DPO, se nominato) e un referente del Responsabile (il DPO, se nominato) porteranno avanti la composizione della controversia in tempi ragionevoli.

9.2 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

9.3 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

[Se sussiste l'esigenza] Art.10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

10.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

10.2 Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- b) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- c) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679;
- d) dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, la controversia non venga risolta entro 30 giorni dall'avvio della procedura, e venga altresì comprovata la causa esclusiva di inadempienza da parte del Responsabile. Pertanto, questi risponderà del danno causato agli "interessati" e il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

10.3 Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

10.4 Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Il Titolare, Direttore Generale Dr. Pietro Rubellini*

Il Responsabile, Dr. Otello Segni*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."